

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3887

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato DI GIANNANTONIO**

*Presentata il 20 giugno 1962*

### Proroga delle provvidenze in favore della cinematografia

ONOREVOLI COLLEGI! — Non possiamo onestamente dire: « ci risiamo » con questa ennesima proposta di proroga, perché, a differenza delle altre volte, finalmente abbiamo già pronto per l'esame da parte della competente Commissione parlamentare un organico disegno di legge predisposto dal Governo per il riordinamento di tutta la materia riguardante le provvidenze per la cinematografia.

Siamo certi che l'esame del suddetto disegno di legge, già iniziato unitamente a quello delle varie proposte di legge di iniziativa parlamentare sulla stessa materia, si concluderà in un ragionevole periodo di tempo. Siamo anche certi che darà vita ad un efficiente strumento legislativo che, colmando le lacune del vecchio ordinamento e soprattutto uniformandosi alle esigenze e agli impegni derivanti dall'applicazione del Trattato di Roma, reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, aiuterà la cinematografia italiana a meglio sostenere la sua gara competitiva sul piano sia europeo che mondiale.

Ma la presente proposta di legge viene ad essere tuttavia giustificata dall'eventualità che il disegno di legge non possa essere approvato prima del 30 giugno 1962, data di scadenza del vigente ordinamento legislativo che risale al 1949 e che si fonda più propriamente sulla legge 31 luglio 1956, n. 897, successivamente modificata ed integrata con la legge

22 dicembre 1959, n. 1097, con la legge 22 dicembre 1960, n. 1565, nonché con la legge 20 dicembre 1961, n. 1311, che è quella che ha la scadenza alla fine di questo mese.

Del resto è proprio il Comitato ristretto, nominato in seno alla Commissione competente che, di fronte alla mole degli emendamenti già presentati al nuovo testo governativo ha convenuto, con il parere favorevole dei rappresentanti dei vari gruppi politici, sulla necessità della proroga.

La formula della proroga « fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme », e soprattutto la formula « e comunque non oltre il 31 dicembre 1963 » non debbono allarmare in quanto sono dettate soltanto da un eccesso di prudenza, consigliata sì da certe passate esperienze, ma priva di una preconcepita previsione pessimistica, per il semplice fatto che le norme del Mercato comune ci obbligano a bruciare le tappe anche con precise sanzioni in caso di inadempienza.

Inoltre, dati gli impegni internazionali formalmente assunti dall'Italia nel quadro della liberalizzazione degli scambi, e dato anche il superamento dei motivi che nell'immediato dopoguerra resero indispensabili certe norme di protezione, è apparso necessario proporre l'abolizione del deposito obbligatorio per la rappresentazione in Italia dei film in versione italiana.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, prorogate fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 dicembre 1963, salvo per quanto disposto dall'articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e ha effetto a partire dal 1° luglio 1962.